ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"
VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA TEL. 0108356661 FAX 010860004
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA TEL. 010 393341 FAX 010 3773887
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - www.majorana-giorgi.edu.it - geis018003@istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE
ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO ARTICOLAZIONI
INFORMATICA – AUTOMAZIONE – ELETTROTECNICA – MECCANICA E MECCATRONICA – ELETTRONICA (I.D.A.)

IISS "MAJORANA - GIORGI"-GE
Prot. 0006876 del 05/10/2026
VI-2 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 – "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola".

CUP: J34D26001520007
CIG: BD3B1FAA68
CNP: 10.8.6A-FDRPOC-LI-2026-46

DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROCEDURA
Affidamento diretto su MEPA Ordine ad Esecuzione Immediata inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 17 comma 2 e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA	la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO	l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO	il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […]" specificando tuttavia che "Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […]" sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»";

VISTO l'articolo 1 comma 510 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*;

VISTO l'articolo 1 comma 512 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*;

VISTO l'articolo 1 comma 516 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid*;

VISTO il pronunciamento della stessa Corte dei conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che fa chiarezza in merito agli obblighi di comunicazione alla stessa corte dei conti per gli acquisti di beni informatici e di connettività stabilendo che: *omissis… Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il Legislatore ha indicato quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l'ANAC e l'AGID. In tale ambito, pertanto, non trova applicazione il comma 510 e l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni… omissis*;

VISTO la tabella obblighi e facoltà pubblicata dalla stessa Consip che, per il settore "Scuola e Università" in relazione ai beni informatici ribadisce che, fermo restando l'obbligo di acquisto attraverso uno degli strumenti Consip, l'obbligo di acquisto in convenzione sussiste esclusivamente per gli affidamenti sopra soglia comunitaria;

DATO ATTO che i succitati riferimenti definiscono le scelte dello scrivente in merito all'utilizzo o meno della convenzione ove esistente;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO in particolare l'art. 14 comma 6 e 7 in relazione alle modalità e ai tempi di calcolo del valore stimato dell'appalto;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 21 del Dlgs. 36/2023 che introduce il concetto di "ciclo di vita digitale dei contratti pubblici" e in particolare ne definisce le fasi in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;

VISTO l'art. 22 del Dlgs. 36/2023 che definisce l'ecosistema digitale di approvvigionamento inserendo il concetto di utilizzo congiunto di piattaforme certificate e centrali di committenza e vincolando alle stesse le procedure di acquisto nella PA;

VISTO in particolare il comma 2 che descrive in sintesi le funzioni integrate dalle suddette piattaforme, tra cui in particolare la ricezione delle offerte;

VISTO l'articolo 23 del Dlgs. 36/2023 che istituisce la Banca Dati dei Contratti Pubblici quale unico sistema di conservazione archiviazione e controllo dei documenti di gara;

VISTO l'art. 24 del Dlgs. 36/2023 che definisce come unico sistema di controllo sulle procedure della PA il FVOE2;

VISTO l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 che prevede che "*le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

VISTO in particolare, in merito alla motivazione delle scelte dell'operatore economico per gli affidamenti di modico valore, il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 753/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "*Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato*";

VISTO in particolare, in merito alla motivazione delle scelte dell'operatore economico per gli affidamenti di modico valore il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "*L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione nè tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione*";

VISTO l'articolo 53 del D.lgs. 36/2023 in merito alla richiesta della garanzia definitiva per gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 140.000 euro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "*tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e*

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTO l'articolo 104 del D.lgs. 36/2023 in merito alle modalità di avvalimento;

DATO ATTO che tutte le operazioni correlate alla fornitura dei beni richiesti, in particolare i servizi di consegna installazione e messa in uso devono essere espletati obbligatoriamente a cura dell'operatore economico affidatario;

VISTO l'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 in merito alle modalità di subappalto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Dlgs. 36/2023, sono obbligatoriamente da eseguire a cura dell'aggiudicatario tutti i servizi di consegna installazione e messa in opera in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, del Dlgs. 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 119 comma 17, negli atti di affidamento, era riportato che i già menzionati servizi di consegna installazione e messa in opera in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, del Dlgs. 36/2023 sarebbero stati obbligatoriamente da eseguire a cura dell'affidatario;

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l'articolo 59 che prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché per sostenere azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità del Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;

VISTO il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, elativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, il quale modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO Il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+;

VISTO in particolare, Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza;

VISTO l'accordo di partenariato ITALIA 2021-2027 n° CCI 2021IT16FFPA001, conforme all'articolo 10, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1060/2021;

VISTA La Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 n° CCI 2021IT16FFPA001 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana;

VISTA la decisione di esecuzione della commissione del 9.10.2023 recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 9045 che approva il programma "PN Scuola e competenze 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia n° CCI2021IT05FFPR001;

VISTO il decreto-legge del 7 maggio 2024 n. 60 convertito con modifiche nella legge del 4 luglio 2024 n° 95 riguardante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077);

PRESO ATTO di tutti i riferimenti normativi ed attuativi in esso richiamati;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 marzo 2026 pubblicato in G.U.R.I. n° 70 del 25 marzo 2026;

PRESO ATTO di tutti i riferimenti normativi ed attuativi in esso richiamati;

CONSIDERATE in particolare le disposizioni in relazione alle innovazioni rispetto ai principi CAM in esso contenute;

PRESO ATTO in particolare della disposizione in merito all'obbligo dell'acquisto di una percentuale minima del 10% di prodotti ricondizionati se riconducibili alla tabella contenuta nel già menzionato decreto;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 38 del 06 marzo 2026 riguardante *Destinazione di risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, nonché destinazione di ulteriori risorse per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d'uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303*;

PRESO ATTO di tutti i riferimenti normativi ed attuativi in esso richiamati;

VISTA la nota Prot. AOOGABMI n. 0170737 del 03/07/2026 di autorizzazione del progetto di cui in oggetto "*Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola*";

PRESO ATTO di tutti i riferimenti normativi in essi contenuti;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 a.s. 2025/26 del 11/12/2025 di adesione al progetto;

VISTA la delibera del collegio docenti n° 4 2025/26 del 08/09/2025 di adesione al progetto;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 22/12/2025 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2026/2028;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 12/02/2026 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'anno scolastico 2025/26;

VISTO il valore stimato dell'appalto essere palesemente inferiore al valore di 140.000 euro al netto dell'IVA;

RITENUTO pertanto di poter procedere con affidamento diretto anche senza confronto di preventivi a seguito del richiamato art. 50 del Dlgs. 36/2023;

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva informale di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi su MEPA;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura di Campobasso (CB) che propone in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola;

PRESO ATTO che l'operatore economico è attivo in tutte le aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, recante la disciplina del principio di rotazione degli affidamenti, e in particolare il comma 4, il quale prevede che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ovvero in considerazione dell'accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 per la deroga al principio di rotazione nei confronti dell'operatore economico uscente, si dà atto che:

- l'operatore economico RDM Soluzioni di Renato De Mura ha eseguito il precedente contratto con particolare accuratezza, tempestività e piena soddisfazione della stazione appaltante;
- il prezzo offerto e le condizioni economiche praticate risultano altamente competitive e vantaggiose rispetto ai prezzi medi di mercato rilevati sul MEPA;
- la continuità operativa ed equipollenza dei dispositivi/sistemi integrati garantisce la piena compatibilità con la dotazione informatica già presente nell'Istituto, evitando ulteriori costi di gestione o formazione;

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta come da già menzionate indicazioni, alla ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura di Campobasso (CB) per la fornitura di:

N° 2 Targhe pubblicitarie in Forex A3

N° 172 Penne a sfera personalizzate

Art. 3

L’importo complessivo oggetto della spesa, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 291,95) al netto dell’IVA al 22% se dovuta
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/23 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4
Sulla base di quanto specificato all’articolo 53 del Dlgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 50

NON E’STATA RICHIESTA
garanzia definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia dell’importo ridotto dell’affidamento sia dell’arco temporale ridotto per l’esecuzione dell’appalto, tanto dei servizi precedentemente resi e conclusisi con particolare soddisfazione da parte della scrivente SA, ed in particolare in considerazione del miglioramento economico ottenuto.

Art. 5
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa.

Il RUP Dirigente Scolastico (Renzo Ballantini)

Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo
Stato IT
Organizzazione: Ministero dell’Istruzione e del Merito/80185250588